



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

Nel procedimento avente per oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del gruppo "Partito Democratico" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213

nella Camera di consiglio del 21 marzo 2024 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e in particolare l'articolo 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013;

VISTA la legge regionale n. 38, del 19 dicembre 1990;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (da ora innanzi D.P.C.M.), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul “funzionamento dei gruppi consiliari”;

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l’applicazione dell’art. 1, commi 9-12, del D.L. n. 174/ 2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia in esame;

VISTA la legge regionale n. 38, del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012;

VISTO l’art. 1, comma 5, dell’allegato A) al D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge finanziaria regionale 6 maggio 2013, n. 5, che prevede che le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale mediante stanziamenti sul Capitolo 5022, nei limiti dell’articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 («Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa»);

VISTO l’articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale n. 1, del 18 gennaio 2016 («Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016»);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39, del 6 marzo 2014;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni Riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di Controllo ha assegnato al Presidente Aggiunto la Presidenza dei Collegi convocati in materia di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali;

VISTO il rendiconto del gruppo consiliare “Partito Democratico” del Consiglio regionale della Campania, relativo al periodo da gennaio a dicembre 2023 della XI Legislatura, nonché gli atti e i documenti allegati, pervenuti in data 28 febbraio 2024 presso questa Sezione con nota prot. n. 4120/24 e acquisiti in pari data al prot. C.d.c. n. 1451/2024;

VISTO il decreto n. 1/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Domenico Cerqua e al Referendario Giovanna Olivadese;

VISTA l'ordinanza n. 46/2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITI i relatori, Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

FATTO E DIRITTO

1. QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo. Segnatamente, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per l'esercizio 2023 valgono le linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che viene trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita deliberazione trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel termine indicato il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Con-

siglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero alla mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto, e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo, consegue l'effetto di cui all'art. 1, comma 11 ultimo periodo, del D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale (n. 39/2014) consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del gruppo verso il Consiglio regionale ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

La Corte dei conti, anche nell'esercizio di tale peculiare controllo, esercita un sindacato neutrale e oggettivo su un atto di natura finanziaria ontologicamente connesso al bilancio regionale che, indirettamente, lo alimenta (v. Corte costituzionale, sentenza 6 marzo 2014, n. 39), rispetto ai cui effetti, tuttavia, è del tutto estranea.

Gli esiti del controllo della Sezione regionale sono tipizzati dalla legge e regolati dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico. Come è stato evidenziato, infatti: *«la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale»* (v. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

Sul piano della natura del sindacato effettuato dalla Magistratura contabile, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità-regolarità "documentale", nel senso che è cartolare e non può spingersi a un sindacato di merito. Secondo la pronuncia già citata, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto *«il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale»*.

Ne consegue che, in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale sui predetti rendiconti di organi interni al Consiglio regionale partecipa della stessa na-

tura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica. La verifica di tali rendicontazioni, pertanto, è un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel "principio di rendicontazione" si realizza (v. sentenze Corte costituzionale n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparente "accountability" che qualifica la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica".

Al principio di rendicontazione si ricollega, peraltro, l'obbligo di restituzione del danaro pubblico quale conseguenza "tipizzata" dell'accertamento da parte del giudice contabile del suo impiego irregolare.

Infatti, secondo il Giudice delle leggi: «*il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale*» (sentenza n. 39/2014, cit.).

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazioni contabili periodiche).

Quanto alla forma rappresentativa, sintetica, dei fatti di gestione, essa consiste nel modello predisposto in sede di Conferenza: il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve assumere – come è stato detto – quale parametro di valutazione la conformità del rendiconto al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, che recepisce le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Giova precisare che il D.P.C.M. non costituisce una fonte del diritto, in quanto, come evidenziato dalla Consulta nella sentenza n. 39/2014, "risulta (...) privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari". Per tali considerazioni il citato decreto non ha la capacità di innovare l'ordinamento contabile e deve trovare applicazione in coerenza con le regole e principi della contabilità armonizzata degli enti territoriali (D.Lgs. n. 118/2011).

Come previsto dall'art. 1 del richiamato D.P.C.M., le spese per essere regolari devono essere rispettose del principio di veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, coerenti con il principio di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

Ricostruite le "forme" di tale accertamento, la decisione giudiziaria assunta in sede di tale controllo è dunque suscettibile di diventare "definitiva" (v. Corte cost. sentenza n. 18/2019) in quanto corrisponde ai crismi del controllo di legittimità e regolarità, esclusivamente basato su criteri legali e sul giusto processo, assicurato anche tramite il ricorso innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (art. 11 comma 6 Codice di giustizia contabile). Da tale accertamento definitivo di irregolarità discende *ex lege* "un obbligo restitutorio che comporta a carico del Presidente del Consiglio regionale un dovere di attivazione per il recupero delle somme dovute [...] Detto obbligo di restituzione, deve infatti essere puntualmente garantito secondo i principi civilistici, a prescindere dall'accertamento dello stato soggettivo del debitore, che è presunto salva la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ. (peraltro, secondo l'orientamento maggioritario, nemmeno configurabile per le obbligazioni pecuniarie), avente ad oggetto il fatto che l'impossibilità della prestazione è derivata da causa non imputabile al debitore" (cfr. Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza. n. 53/2017).

2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania giova preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Statuto, "il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo". L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: "in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è

aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2023 risulta pari a 5.592.175 individui. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, tenuto conto che il Consiglio Regionale è composto da n. 51 Consiglieri, ai gruppi consiliari spettava, per il 2023, un contributo annuo per Consigliere di euro 5000 + $[(0,05 \times 5.592.175)/51]$ = euro 10.482,52, pari a euro $(10.482,52 : 12 =)$ 873,54 al mese.

Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023 al gruppo "Partito Democratico" è risultato composto da n. 9 (nove) Consiglieri regionali (Mario Casillo, Maurizio Petracca, Erasmo Mortaruolo, Gennaro Oliviero, Loredana Raia, Carmela Fiola, Massimiliano Manfredi, Francesco Picarone e Vincenzo De Luca), secondo una composizione che "non ha subito alcuna variazione né nel numero né nei componenti dalla data della sua costituzione fino a tutto il 31/12/2023 [...]", come indicato in nota integrativa.

Pertanto, al gruppo spettavano mensilmente, a titolo di contributo, euro $873,54 \times 9 =$ euro 7.861,86. Coerentemente, il Consiglio regionale della Campania - con le determinazioni della Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali nn. 315, 316, 369, 573, 641, 798, 908, 951, 1073, 1231, 1284 e 1377 del 2023 - ha impegnato il fondo di funzionamento in misura corrispondente al predetto importo, per un valore totale pari a euro 94.342,32, accreditati sul conto corrente dedicato presso Banca Intesa - San Paolo.

Gli importi sono riassunti nel seguente prospetto di sintesi:

Tabella n. 1

(Importi in euro)

CAUSALE	PERIODO	PROVVEDIMENTO	DATA	IMPORTO
CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Gennaio	Determinazione n. 315	21/03/2023	4.367,70
	Febbraio	Determinazione n. 316	21/03/2023	4.367,70
	Marzo	Determinazione n. 369	03/04/2023	4.367,70
	Aprile	Determinazione n. 573	22/05/2023	4.367,70
	Maggio	Determinazione n. 641	09/06/2023	4.367,70
	Giugno	Determinazione n. 798	12/07/2023	4.367,70
	Luglio	Determinazione n. 908	29/08/2023	4.367,70
	Agosto	Determinazione n. 951	11/09/2023	4.367,70
	Settembre	Determinazione n. 1073	11/10/2023	4.367,70
	Ottobre	Determinazione n. 1231	15/11/2023	4.367,70
	Novembre	Determinazione n. 1284	04/12/2023	4.367,70
	Dicembre	Determinazione n. 1377	19/12/2023	4.367,70
TOTALE				94.342,32

Fonte: dati trasmessi dal gruppo ed elaborati dalla Sezione

3. RENDICONTO 2023 E SITUAZIONE FINANZIARIA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

In data 28 febbraio 2023, nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario previsto dall'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i documenti concernenti il rendiconto 2023 del gruppo consiliare "Partito Democratico".

Nella successiva tabella, anche ai fini dello svolgimento delle dovute verifiche, si riportano i dati contenuti nel rendiconto pubblicato sul sito regionale.

Tabella n. 1

(Importi in euro)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	94.342,32
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	
3)	Altre entrate (interessi attivi c/c)	522,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	30.643,34
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
	TOTALE ENTRATE	125.507,66
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	
3)	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	306,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche <i>web</i>	
6)	Spese per consulenze, studi e incarichi	91.204,00
7)	Spese postali e telegrafiche	
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	218,65
9)	Spese cancelleria e stampati	
10)	Spese per duplicazione e stampa	
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	4.129,79
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	2.064,75
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16)	Altre spese (spese di viaggio per missioni istituzionali, per tenuta c/c e bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto)	12.509,60
	TOTALE USCITE	110.433,19

Tra gli incassi è contabilizzato anche l'importo di euro 522,00 afferente alla voce E3 "Altre entrate (interessi attivi c/c); complessivamente, quindi, il Gruppo in oggetto ha registrato un totale di entrate disponibili nell'esercizio 2023 pari a euro 125.507,66, comprensivi di euro 30.643,34 riferiti alla voce E4) ("Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento").

Sul lato delle spese dal rendiconto sopra riportato emergono i seguenti esborsi:

- a) rimborso missioni e trasferte (U3) per euro 306,00;
- b) consulenze, studi e incarichi (U6) per euro 91.204,40;
- c) spese telefoniche e di trasmissione dati (U8) per euro 218,65;
- d) spese per libri riviste, pubblicazioni e quotidiani (U11) per euro 4.129,79;
- e) spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento (U12) per euro 2.064,75;
- f) (U16) "Altre spese" (spese di viaggio per missioni istituzionali, spese per tenuta c/c e bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto) per euro 12.509,60.

Con particolare riferimento alle "Altre spese", l'importo rendicontato risulta dalla sommatoria dei seguenti parziali:

- (U16-1) spese di gestione del c/c dedicato (n. 1000/00137793): euro 177,60;
- (U16-2) rimborso - con bonifico del 26 giugno 2023 - in favore del Consiglio regionale della Campania di euro 11.452,00 a titolo di "restituzione delle somme" come disposto dalla Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti con deliberazione n. 138/2023;
- (U16-3) spese per il pagamento di biglietti ferroviari e aerei per missioni istituzionali dei Consiglieri del gruppo: euro 880,00.

Il prospetto della situazione finanziaria al 31 dicembre 2023 è il seguente:

Tabella n. 2

(Importi in euro)

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	DATI RENDICONTO
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	30.643,34
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
Entrate riscosse nell'esercizio	94.864,32
Uscite pagate nell'esercizio	110.433,19
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	15.074,47
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Tanto premesso, si evidenzia che il rendiconto è stato sottoposto, in primo luogo, ad un vaglio di conformità formale alle prescrizioni di legge, alle linee guida del D.P.C.M. ed al disciplinare interno di autoregolamentazione del gruppo.

L'esame del rendiconto e della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

4. RIMBORSO PER MISSIONI E TRASFERTE (U-3) E SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI

Gli oneri rendicontati a titolo di “Rimborso missioni e trasferite del personale del gruppo” (per complessivi euro 306,00) nella nota integrativa sono riferiti al pagamento di biglietti ferroviari per “missioni istituzionali del coordinatore amministrativo in Roma presso le sedi del Parlamento e del Governo Centrale” per assistere il Presidente del gruppo consiliare nelle “interlo[cuzioni] su aspetti rilevanti delle dinamiche politico-istituzionali regionali” (pag. 5).

Sul punto il documento ha altresì evidenziato che per “gli incontri istituzionali presso le sedi legislative e di governo la finalità istituzionale è in re ipsa (cfr. deliberazione n. 40/2017/FRG della CC sezione regionale di controllo in ordine alla medesima voce di spesa con richiamo all’art. 10, lett. F) del regolamento)” e ha fornito il seguente dettaglio:

Beneficiario	Oggetto	Importo	Codice	N. bolla	Data
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	102,00	U-3	213	25/01/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	98,00	U-3	1827	26/07/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	106,00	U-3	3132	14/12/2023
<i>Totale</i>		306,00		-	

Deve annotarsi un evidente errore nel prospetto inserito nella nota integrativa, nel quale in corrispondenza del viaggio del 26 luglio 2023 è annotato l’importo di euro 92,00, anziché – come dovuto – di euro 98,00.

Quanto agli importi inseriti nella voce 16), è specificato che essi si riferiscono al pagamento di biglietti ferroviari “per missioni istituzionali dei Consiglieri” in Roma ed è fornito il seguente dettaglio:

Beneficiario	Oggetto	Importo	Codice	N. bolla	Data
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	98,00	U16-3	183	23/01/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	54,00	U16-3	388	15/02/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	98,00	U16-3	597	07/03/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	106,00	U16-3	1153	14/03/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	98,00	U16-3	1827	26/07/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	106,00	U16-3	1883	02/08/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	108,00	U16-3	2394	03/10/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	106,00	U16-3	2950	27/11/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	106,00	U16-3	3132	14/12/2023
<i>Totale</i>		880,00		-	

Sul punto è stato comunicato che il pagamento è stato effettuato con bonifico cumulativo di euro 1.186,00 del 28 dicembre, comprendente le spese di cui alle due voci U-3 e U.16-

3), puntualizzando che “[...] *in merito alla bolla 1883 del 02/08/2023 è stato pagato solo l’importo di € 106,00, pari alla metà di quello autorizzato e acquistato, in quanto il coordinatore amministrativo non ha partecipato all’incontro su Roma per un impedimento di ufficio [...]*”.

Tutte le missioni in esame appaiono richieste dal Presidente p.t e autorizzate dal coordinatore amministrativo, dipendente regionale assegnato al gruppo.

Ciò posto, l’art. 1, comma 4, lettera f) delle prescrizioni di cui all’allegato A) al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 testualmente dispone che il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato anche “[...] *per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio*”.

Inoltre, a presidio dei principi di veridicità e inerenza delle spese all’attività istituzionale il successivo articolo 2, comma 1, prescrive che “*il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente*”. L’autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

Ora, la norma in esame introduce un “meccanismo procedimentale minimo”, consistente nell’autorizzazione presidenziale quale strumento di controllo interno e preliminare rispetto alla riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali.

La riferita *ratio* non può che presupporre l’alterità tra richiedente e controllore: in caso di coincidenza, infatti, si realizzerebbe un “impedimento” di diritto in ragione del quale l’autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal Vicepresidente in ragione della presenza di un conflitto d’interessi (*cfr.*, nei termini, Corte dei conti, Sezione regionale per la Campania, deliberazioni n. 40/2016/FRG e n. 62/2016/FRG).

Peraltro, anche per le spese relative alle tre missioni che hanno interessato il coordinatore amministrativo risulta che le richieste siano state effettuate dal Presidente e che le autorizzazioni siano state rese dal medesimo.

Richiamate sul punto le osservazioni formulate dalla Sezione in sede di analisi dei rendiconti per l’esercizio 2022, le controdeduzioni fornite dal gruppo e le conclusioni di cui alla deliberazione n. 138/2023/FRG, si chiede di fornire opportuni aggiornamenti. In ogni caso, **risultando evidente che il menzionato coordinatore non poteva autorizzare le spese di cui trattasi (a fortiori nei casi in cui risultava beneficiario delle stesse), si invita a regolarizzare la documentazione in esame per il profilo indicato.**

5. INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE (U-6). PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

MANCANZA DI PERSONALE DOTATO DI MEDESIME PROFESSIONALITÀ

Il gruppo ha dichiarato di aver sostenuto “spese per consulenze, studi e incarichi” per euro 91.204,40, nelle quali il Presidente ha evidenziato di aver incluso “[...] *un versamento con modello F24, relativamente alla fattura emessa da Contieri, come per legge (...)*” (cfr. Nota integrativa al rendiconto 2023 trasmesso con nota n. 4120 del 28/02/2024).

In particolare, detto gruppo ha conferito nel corso del 2023 n. 8 incarichi ai seguenti professionisti:

- Avv. Alfredo Contieri (euro 12.000,00);
- Dott. Giuseppe Picciano per € 13.000,00);
- Empire Studios s.r.l. (euro 11.000,00);
- Dott. Valerio Esca (euro 6.000,00);
- Dott.ssa Anna Fiore (euro 12.000,00);
- Medina Società Cooperativa (euro 21.000,00);
- Dott. Attilio Tedone (euro 6.500,00);
- Arcadia (euro 3.000,00);
- Dott. Luigi Trusio (euro 9.000,00 per saldo competenze 2022).

I richiamati incarichi derivano dall’esigenza del gruppo consiliare di avvalersi di specifiche professionalità per “*assistenza tecnico-legale*” (Avv. Alfredo Contieri) ed “*assistenza e supporto per la comunicazione*” (cfr. nota integrativa - pag. 7) per il cui dettaglio si rimanda ai seguenti punti.

Per detti incarichi, è stato specificato che “[...] *le descrizioni in ordine alla inerenza delle singole spese alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare di cui all’art. 1, comma 3, lett. a) dell’allegato A al DPCM 21 dicembre 2012, sono riportate in maniera esaustiva nei singoli atti autorizzatori e incarichi professionali [...]*”.

Agli atti non si rinviene, per le spese in esame, la documentazione riferita alle singole richieste e alle conseguenti autorizzazioni.

La carenza era già stata rappresentata in sede di esame del rendiconto per l’esercizio 2022, ma la contestazione era stata superata anche sulla base di quanto dedotto dal gruppo, che aveva ricordato la previsione contenuta nell’articolo 11, comma 4, del Regolamento interno, concludendo che “*Ad ogni buon conto, in merito a quest’ultimo punto, in futuro si procederà ad adeguare le procedure amministrative accogliendo le segnalazioni della Corte [...]*”.

La reiterazione della criticità ripropone la questione del contrasto tra un atto con efficacia prescrittiva (il decreto presidenziale contenente le linee-guida) e le previsioni contenute nell'atto di autovincolo adottato dal gruppo (che, peraltro, all'articolo 9 recepisce espressamente gli obblighi di cui al D.P.C.M.).

In ogni caso, il medesimo regolamento interno disciplina - secondo le descritte peculiari modalità - la sola fase dell'autorizzazione, non derogando all'obbligo di presentare le relative richieste da parte dei Consiglieri interessati.

Pertanto, si chiedono i necessari chiarimenti sul punto.

Con specifico riferimento alle spese relative ad *“assistenza e supporto per la comunicazione”* il Presidente ha posto in rilievo che *“[...] la relativa attività di comunicazione istituzionale è stata così strutturata: il dott. Picciano con funzione di portavoce del presidente del gruppo centrale di supporto (come meglio specificato infra, allegato U6-2); la società Empire S.r.l., che si occupi nell'assistenza e consulenza alla gestione della pagina Facebook del Gruppo Pd del Consiglio Regionale (come meglio specificato infra, allegato U6-3); il dott. Valerio Esca per la comunicazione istituzionale riguardante le iniziative del Consiglio per il territorio della città di Napoli e quelle inerenti alle attività istituzionali della cons. Carmela Fiola, presidente della VI commissione permanente. (come meglio specificato infra, allegato U6-4); la dott.ssa Anna Fiore per la comunicazione istituzionale riguardante le iniziative del Consiglio per il territorio di Salerno e quelle inerenti alle attività istituzionali del cons. Francesco Picarone, presidente della II commissione permanente (come meglio specificato infra, allegato U6-5); la società Medina Cooperativa giornalistica a.r.l., per la definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo Consiliare del Partito Democratico al fine di gestire in maniera organica la comunicazione video con dichiarazioni flash da inviare agli organi di informazione (televisioni e webtv), oltre che da utilizzare sui profili social personali o politici dei singoli consiglieri del Gruppo (come meglio specificato infra, allegato U6-6); il dott. Attilio Tedone per la comunicazione istituzionale riguardante le iniziative del Consiglio per il territorio della provincia di Napoli e quelle inerenti alle attività istituzionali del cons. Massimiliano Manfredi anche in qualità di vicepresidente della VII commissione permanente (come meglio specificato infra, allegato U6-7); la società Arcadia S.r.l. per l'organizzazione e ufficio stampa proposto dal consigliere Mortaruolo nell'ambito della sua funzione di rappresentante della provincia di Benevento in seno al gruppo, nonché per l'analisi e il monitoraggio delle attività di comunicazione web dei consiglieri del gruppo PD (come meglio specificato infra, allegato U6-8 - I quadrimestre 2023); il dott. Luigi Trusio per la comunicazione istituzionale riguardante le iniziative del Consiglio per il territorio di Benevento (come meglio specificato infra,*

allegato U6-9). Trattasi del pagamento di saldo competenze del 2022 pagate nel 2023 (...)" (cfr. nota integrativa, pagg. 8-9).

Con riferimento, poi, agli incarichi affidati alle società Cooperativa Medina a r.l., Empire Studios s.r.l. e Arcadia s.r.l. si rinvia ai punti *sub* 5.6, 5.7 e 5.8 della presente delibera di comunicazione.

Da ultimo, tenuto conto delle richiamate premesse legittimanti il conferimento degli incarichi (assenza di personale), **si chiede di fornire eventuali aggiornamenti, rispetto all'esercizio 2022, riguardo alla composizione del personale interno con particolare competenza per le attività previste o l'elenco del personale in servizio e comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto gruppo consiliare (avendo cura, in tali ipotesi, di specificarne le qualifiche e le mansioni).**

In proposito, appare infine necessario ricordare che il gruppo, in sede di analisi del rendiconto 2022, aveva indicato i nominativi anche di unità lavorative dipendenti di soggetti giuridici diversi dal Consiglio regionale (Amministrazione Provinciale di Avellino, SMA Campania, CNR), assegnati in comando. Poiché l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, stabilisce che "L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio", gli atti di assegnazione del personale rischiano di eludere la prescrizione normativa, che impone la previa verifica dell'esistenza di risorse interne, e di determinare incrementi di spesa per il personale.

Pertanto, si sollecitano chiarimenti anche sulla questione evidenziata.

5.1 INCARICO CONFERITO ALL'AVV.TO ALFREDO CONTIERI

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 09/01/2023 e l'oggetto consiste nel "*(...) monitorare e supportare le attività istituzionali del Gruppo consiliare e si sostanzia nell'attività di studio e di assistenza legale, sia in via generale, sia in riferimento al compimento di singoli atti, in ordine all'attività di assistenza legislativa e approfondimento di temi urbanistici e legge di stabilità [...]*" (cfr. art. 1 contratto - Oggetto e contenuto/ Allegato U6.1).

Con riferimento alle prestazioni svolte, è allegata una breve relazione datata 1° settembre 2023, in cui sono riepilogate le attività svolte dal professionista. Orbene, allo stato non risultano elementi documentali sufficienti a comprovare l'effettivo espletamento delle attività descritte, mancando allegazioni a sostegno della loro riferibilità al professionista (a

titolo meramente esemplificativo, manca il richiamo a corrispondenza attestante l'avvenuta comunicazione tra le parti circa l'incarico da svolgere o l'avvenuta "consegna" del lavoro eseguito).

Si evidenzia, inoltre, che sembrerebbe rendicontata l'attività svolta solo per il periodo gennaio-agosto 2023. Infatti, risulta effettuato il pagamento di una fattura per complessivi euro 8.550,40, con collegato F24 per euro 1.600,00, a fronte di un compenso totale previsto in euro 14.000,00, oltre oneri ed accessori di legge.

Pertanto, si chiede di comunicare se residuano ulteriori attività rendicontate per il periodo settembre-dicembre 2023 in assenza di pagamenti entro l'esercizio.

5.2 INCARICO CONFERITO AL DOTT. GIUSEPPE PICCIANO

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2023, il cui oggetto è il seguente: *"[...] informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa che si promuovono sul territorio e nei collegi elettorali della Campania, coordinando le attività di comunicazione dei Consiglieri, e coordinando, in particolare, il lavoro dell'ufficio stampa a ciò preposto composto dagli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per loro intrinseca natura alle attività istituzionali del Gruppo"* (cfr. articolo 1 - Oggetto e contenuto).

L'attività che costituisce oggetto del presente incarico appare alquanto generica.

Infatti, dal momento che la formula utilizzata nella descrizione del contenuto delle prestazioni appare in buona parte sovrapponibile a quella riscontrata per i contratti sottoscritti con gli altri professionisti incaricati, risulta invero difficile ipotizzare una fattispecie di coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati, seppur *"all'occorrenza ed in supplenza"*. L'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli Consiglieri.

Inoltre, la documentazione inviata non offre alcun elemento di prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento negoziale, rappresentava la prestazione principale e assolutamente prevalente pretesa dal

professionista. Sotto il profilo in esame si ripropongono, dunque, le medesime criticità a fondamento della deliberazione di irregolarità n. 138/2023/FRG.

Si chiede, quindi, di fornire i chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività di coordinamento svolta.

5.2.1 DIVIETO DI COMMISTIONE

Dalla documentazione allegata si evince, altresì, che parte delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne poste in essere dal singolo Consigliere regionale, nel caso di esame dalla Consigliere Mario Casillo. I comunicati stampa riportati nei *report* (cfr. Allegato U6.2) si concentrano, in alcuni casi, prevalentemente sull'attività promozionale del singolo Consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del gruppo all'interno del Consiglio regionale.

Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).

Si chiedono chiarimenti sui profili esposti.

5.3. INCARICO CONFERITO AL DOTT. VALERIO ESCA

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2022 e l'oggetto è di “[...] *informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del gruppo con riferimento alle politiche e alle iniziative della città di Napoli e della provincia riferibili alla Consigliera Carmela Fiola nell'esercizio delle sue funzioni, tra le altre, anche di presidente della VI commissione consiliare permanente, sulle iniziative istituzionali legate al detto ambito territoriale e che si promuovono nel relativo territorio e nel collegio elettorale della zona predetta, anche in supplenza, all'occorrenza, degli altri incaricati alla comunicazione componenti dell'ufficio stampa del gruppo. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per loro intrinseca natura alle attività istituzionali del Gruppo [...]*”. (cfr. art. 1 - Oggetto e contenuto/Allegato U6.3). Con specifico riguardo alla durata del contratto, si evidenzia che lo stesso avrebbe dovuto conservare efficacia fino 31 dicembre 2023, ma è

stato poi interrotto dal professionista “[...] per sopravvenuti ed ulteriori impegni lavorativi” (cfr. allegato U-6.4) in data 22 marzo 2023, con effetto posticipato al 16 aprile 2023.

5.3.1 GENERICITÀ DELL’OGGETTO E DIVIETO DI COMMISTIONE. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

L’attività che costituisce oggetto del presente incarico, come descritta nel richiamato articolo 1, appare particolarmente generica.

Inoltre, dalla documentazione allegata si evince che parte delle attività poste in essere dall’incaricato non sia riferibile all’attività istituzionale del gruppo - così come richiesto dall’art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - quanto piuttosto a iniziative politiche esterne poste in essere dal singolo Consigliere regionale, nel caso di esame dalla Consigliera Carmela Fiola (come esplicitato nella relazione sull’attività: “attesta di avere svolto le seguenti attività per la consigliera del Pd Bruna Fiola [...]”). I comunicati stampa di cui ai *report* allegati si concentrano esclusivamente sull’attività promozionale del singolo Consigliere, senza che vi sia alcun collegamento con l’attività istituzionale del gruppo all’interno del Consiglio regionale.

Sembrerebbe, pertanto, che l’incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).

Si chiedono chiarimenti sui profili esposti.

Come ricordato nel precedente paragrafo, il rapporto negoziale è stato interrotto dal recesso comunicato dal professionista in data 22 marzo 2023. Al riguardo, giova ricordare che l’articolo 3 del contratto prevedeva la facoltà di recesso “con pagamento dei soli corrispettivi maturati, proporzionalmente, sino al momento del recesso”, da comunicare “mediante preavviso di almeno 20 giorni prima dell’effettiva interruzione dell’attività, percependo il compenso maturato all’interruzione”.

Pertanto, nella fattispecie, considerato che le prestazioni sono state rese per il periodo 9 gennaio-15 aprile 2023 (circa tre mesi e una settimana), il corrispettivo dovuto sarebbe stato pari a circa euro (6000,00 : 12 x 3,25 =) 1.625,00. Tuttavia, risulta fatturato e pagato l’importo di euro 2.000,00, oltre euro 80,00 per INPGI.

Conseguentemente, il gruppo appare aver sostenuto un esborso superiore di euro 375,00 rispetto al dovuto.

Si chiedono chiarimenti sul punto.

5.4. INCARICO CONFERITO ALLA DOTT.SSA ANNA FIORE

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2023 e l'oggetto consiste nel *"(...) informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa dei Consiglieri appartenenti al Gruppo, sulle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili alla città di Salerno ed alla sua provincia con particolare riferimento alle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili al Consigliere Francesco Picarone nell'esercizio delle sue funzioni, tra le altre, anche di presidente della II commissione consiliare permanente, sulle iniziative istituzionali legate al detto ambito territoriale e che si promuovono nel relativo territorio e nei collegi elettorali della zona predetta, coordinando, altresì, all'occorrenza, le attività in generale di comunicazione dei Consiglieri, anche in supplenza, sempre all'occorrenza, degli altri incaricati alla comunicazione componenti dell'ufficio stampa. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per loro intrinseca natura alle attività istituzionali del Gruppo (...)"* (cfr. art. 1 contratto - Oggetto e contenuto/ Allegato U6.5).

5.4.1 DIVIETO DI COMMISTIONE. PROVA SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Dalla documentazione allegata emerge che parte preponderante delle prestazioni poste in essere dall'incaricato non sarebbe riferibile all'attività istituzionale del gruppo - come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - quanto piuttosto a iniziative politiche esterne poste in essere dal singolo consigliere regionale, nel caso di esame dal Consigliere Francesco Picarone. I comunicati stampa riportati nei *report* allegati si concentrano, in certi casi, prevalentemente sull'attività promozionale del singolo Consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del gruppo all'interno del Consiglio regionale, come sembrano confermare le relazioni dell'incaricata (*"Le proprie prestazioni lavorative hanno riguardato la comunicazione esterna delle iniziative istituzionali del Consigliere regionale Franco Picarone [...]"*).

Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma

3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con i fondi destinati al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).

Inoltre, allo stato non risultano elementi documentali sufficienti a comprovare l'effettivo espletamento delle attività, mancando allegazioni a sostegno della loro riferibilità alla professionista (a titolo meramente esemplificativo, manca il richiamo a corrispondenza attestante l'avvenuta comunicazione tra le parti circa l'incarico da svolgere o l'effettivo svolgimento delle prestazioni).

Si chiedono chiarimenti sui profili esposti.

Per completezza, si evidenzia che alla professionista sono state pagate n. 2 fatture, tutte nel corso dell'esercizio 2023:

- a) fattura n. 1, del 31 agosto 2023, per euro 6.240,00;
- b) fattura n. 2, del 28 dicembre 2023, di euro 6.240,00.

Con specifico riguardo alla fattura n. 2/2023, è assente la prescritta marca da bollo.

5.5. INCARICO CONFERITO AL DOTT. ATTILIO TEDONE

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 10 gennaio 2023 e l'oggetto consiste nell' *"[...] informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa dei Consiglieri appartenenti al Gruppo, sulle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili alla provincia di Napoli con particolare riferimento alle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili al Consigliere Massimiliano Manfredi nell'esercizio delle sue funzioni, tra le altre, anche di vice-presidente della VII commissione consiliare permanente, sulle iniziative istituzionali legate al detto ambito territoriale e che si promuovono nel relativo territorio e nei collegi elettorali della zona predetta, coordinando, altresì, all'occorrenza, le attività in generale di comunicazione dei Consiglieri, anche in supplenza, sempre all'occorrenza, degli altri incaricati alla comunicazione componenti dell'ufficio stampa. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per loro intrinseca natura [...]"* (cfr. art. 1 contratto - Oggetto e contenuto/ Allegato U6.7).

5.5.1 GENERICITÀ DELL'OGGETTO. DIVIETO DI COMMISTIONE. PROVA SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'attività che costituisce oggetto del presente incarico, come descritta nel richiamato articolo 1, appare particolarmente generica.

Inoltre, dalla documentazione allegata si evince che parte delle prestazioni poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del gruppo - come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dal singolo Consigliere regionale, nel caso di esame dal Consigliere Massimiliano Manfredi. I comunicati stampa riportati nei *report* allegati si concentrano, in certi casi, prevalentemente sull'attività promozionale del singolo Consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del gruppo all'interno del Consiglio regionale.

Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato (*cfr.* art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).

Infine, allo stato, anche nel caso in esame non risultano elementi documentali sufficienti a comprovare l'effettivo espletamento delle attività descritte, mancando allegazioni a sostegno della loro riferibilità al professionista (a titolo meramente esemplificativo, manca il richiamo a corrispondenza attestante l'avvenuta comunicazione tra le parti circa l'incarico da svolgere o l'effettivo svolgimento delle prestazioni).

Al riguardo si aggiunge che, nei casi in cui gli atti richiamano un collegamento con il loro autore (comunicati stampa), il riferimento costante è al nominativo di Elio Tedone, non Attilio.

Si chiedono, pertanto, idonei chiarimenti sui tre profili segnalati.

5.6. INCARICO CONFERITO ALLA SOCIETÀ MEDINA COOPERATIVA GIORNALISTICA A R.L.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2023 e l'oggetto consiste nell'incarico professionale per “[...] *la definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo Consiliare del Partito Democratico che si occupi della parte video e della gestione dei contenuti con interviste, dichiarazioni flash da inviare a organi di informazione (televisioni e webtv), oltre che da utilizzare, attraverso l'ausilio del professionista incaricato, sui profili social personali o politici dei singoli consiglieri del gruppo [...]*” (*cfr.* art. 1 contratto - Oggetto e contenuto/ Allegato U6.6).

Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto non sono state riscontrate né la dichiarazione, da parte dei singoli professionisti Gennaro Carotenuto, Marco De Rosa e Catello Germano, delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2012, né la dichiarazione di assenza di parentela o affinità con i Consiglieri regionali della Campania in carica; dette dichiarazioni si ritengono necessarie, atteso che il "team" opera per una società costituita in forma cooperativa, seppur a responsabilità limitata. Ciò premesso, **si chiede di integrare l'indicata omissione documentale.**

Infine, si chiede di inoltrare elementi informativi riguardanti la regolarità contributiva della società beneficiaria dei pagamenti.

5.7. INCARICO CONFERITO ALLA EMPIRE STUDIOS ITALIA S.R.L.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2023 e l'oggetto consiste nelle attività professionali per la "[...] *definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo Consiliare del Partito Democratico che si occupi nell'assistenza e consulenza alla gestione della pagina Facebook del Gruppo Pd del Consiglio Regionale; in particolare su Facebook saranno pubblicati documenti, dichiarazioni dei consiglieri e comunicati stampa; foto, notizie e video inerenti le attività del gruppo; sarà possibile creare eventi legati all'attività del gruppo interagendo con gli utenti attraverso post e commenti e coinvolgendo opinion leader. Si chiede di fornire consulenza ed assistenza alla gestione di un profilo Twitter del Gruppo Pd del Consiglio regionale con la creazione di Hashtag della parte video e della gestione dei contenuti con interviste, dichiarazioni flash da inviare a organi di informazione (televisioni e webtv), oltre che da utilizzare, attraverso l'ausilio della società indicata, sui profili social personali o politici dei singoli consiglieri del gruppo [...]*" (cfr. art. 1 contratto - Oggetto e contenuto/Allegato U6.3).

Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto non sono state riscontrate né la dichiarazione da parte del singolo professionista Raffaele Carrella delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2012, né la dichiarazione di assenza di parentela o affinità con i Consiglieri regionali della Campania in carica; dette dichiarazioni si ritengono necessarie, atteso che il "team" della società parrebbe essere costituito dal solo professionista appena menzionato.

Ciò premesso si chiede di fornire le richiamate dichiarazioni, con particolare riferimento al rappresentante legale della Società/professionista incaricato dello svolgimento dell'attività contrattualizzata.

In secondo luogo, l'attività che costituisce oggetto del presente incarico parrebbe sostanzialmente disattesa, incidendo in tal modo sull'effettiva esigenza e inerenza dello stesso incarico. Nel dettaglio, infatti, l'oggetto del contratto fa esplicito e specifico riferimento alla "[...] *definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo consiliare del Partito Democratico*" e all'invio di video con gestione dei contenuti con interviste, dichiarazioni *flash* "[...] *a organi di informazione (televisioni e webtv)* [...]". Pertanto, l'attività di pubblicazione sui profili *social* personali dei singoli Consiglieri o del gruppo, attraverso l'ausilio del professionista incaricato, parrebbe in parte disatteso.

Tanto premesso, si aggiunge che i contenuti media elaborati dalla società Empire Studios Italia s.r.l. appaiono sovrapponibili ai compiti assegnati alla Società Cooperativa Medina.

Inoltre, le relazioni presentate informano della pubblicazione delle comunicazioni sui canali *social*: al riguardo, è mancato l'invio degli *abstract* cui le relazioni periodiche fanno riferimento.

Infine, agli atti non risulta il piano strategico da elaborare.

Si chiede, pertanto, di provvedere alla regolarizzazione della documentazione trasmessa.

Infine, si chiede di inoltrare elementi informativi riguardanti la regolarità contributiva della beneficiaria dei pagamenti.

5.8. INCARICO CONFERITO ALLA SOCIETÀ ARCADIA S.R.L.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2023 e l'oggetto consiste nell'incarico professionale per "(...) *l'organizzazione e ufficio stampa proposto dal consigliere Mortaruolo nell'ambito della sua funzione di rappresentante della provincia di Benevento in seno al gruppo, anche con la presenza di componenti della giunta regionale, nonché per l'analisi e il monitoraggio delle attività di comunicazione web dei consiglieri del gruppo PD, in considerazione della specifica professionalità. Coerentemente con gli obiettivi e le aree di lavoro sopra indicate, Società Arcadia S.r.l. prevede di supportare il Gruppo Consiliare del Partito Democratico nelle attività richieste, in particolare secondo le esigenze del consigliere Mortaruolo. Società Arcadia S.r.l. definisce un percorso per il monitoraggio delle attività web dei consiglieri ed elabora eventuali suggerimenti sui modelli di comunicazione web (...)*" (cfr. art. 1 contratto - Oggetto e contenuto/ Allegato U6.8).

Con riferimento al citato contratto, si evidenzia la carente specificazione delle prestazioni assegnate alla controparte contrattuale, segnalandosi tra l'altro **l'assenza, nell'articolato del documento, degli articoli 2 e 3.**

Inoltre, dall'esame della documentazione allegata al rendiconto non è stata riscontrata la composizione dei professionisti della Società assegnato allo svolgimento delle funzioni dedotte in contratto, né tantomeno le conseguenti dichiarazioni delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2012, né, ancora, la dichiarazione di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica.

Ciò premesso, **si invita a fornire le richiamate dichiarazioni** con particolare riferimento al rappresentante legale della Società/professionista incaricato allo svolgimento dell'attività contrattualizzata.

Si chiede, infine, di inoltrare elementi informativi riguardanti la regolarità contributiva della beneficiaria dei pagamenti.

6. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI (U11).

Il gruppo "PD" ha sostenuto "spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani" per euro 4.129,79; sul punto il Presidente del gruppo ha evidenziato che "(...) sono stati acquistati, a seguito di specifiche richieste dei membri del Gruppo, i seguenti abbonamenti alle edizioni on-line di alcuni quotidiani nazionali al fine di razionalizzare i costi: n. 7 abbonamenti on-line al quotidiano "Il Mattino" + ed. locali (allegato codice U11-1) - n. 7 abbonamenti on-line al quotidiano "La Repubblica" + ed. locali (allegato codice U11-2) - n. 7 abbonamenti on-line al quotidiano "Il Corriere della Sera" + ed. locali (allegato codice U11-3) (...)". (cfr. nota integrativa della nota n. 4120 del 28/02/2024).

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese:

Beneficiario	Codice offerta	Importo €	Data pagamento	Allegato
Il Mattino	2023480980	1.399,93	27/06/2023	U11-1
La Repubblica	00006958	1.399,93	27/06/2023	U11-2
Corsera	021471919	1.329,93	27/06/2023	U11-3
Totale		4.129,79	-	

Sul punto, considerato che nell'articolo 10, comma 1, lett. b), del regolamento interno si precisa che "Ferma la possibilità di attivazione di più di un abbonamento, il Presidente cura che non si realizzino duplicazioni nell'acquisto del suddetto materiale rispetto a quello acquistato dai singoli consiglieri", si invita a chiarire la compatibilità degli acquisti con la citata disposizione.

Inoltre, constatata l'assenza di documentazione comprovante la regolarità contributiva delle ditte affidatarie delle forniture, **il gruppo è invitato a produrre i relativi DURC.**

* * *

Alla luce di quanto evidenziato e rilevata la necessità delle integrazioni sopra indicate e delle relative regolarizzazioni, nonché di ogni altro adempimento reputato opportuno,

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

- dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 174/2012, del presente atto collegiale, al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato, assegnando il termine di giorni trenta dalla ricezione della presente deliberazione, per provvedere alla regolarizzazione ed alla trasmissione documentale nei termini esposti in parte motiva;
- manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per il seguito di competenza.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024.

I Relatori

Domenico Cerqua

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Giovanna Olivadese

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato